

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P1445

032101 01 4113 170B b

032101 01 4108 022 021

Roma, 14 novembre 2008

**OGGETTO:** Contenitori distributori di carburante mobili. Autosaloni. - Quesito

Si riscontra la nota di pari oggetto di codesta Direzione Regionale.

Per quanto riguarda il quesito sull'utilizzo dei contenitori distributori di carburante mobili si ritiene che l'argomento sia stato chiarito con la nota prot. n. P1202-P1324/4113 sott. 170/B(bis) del 31/03/2008 inviata sempre a codesta Direzione Regionale.

In merito al secondo quesito si ritiene, come previsto dagli artt. 3.5.2 e 3.5.3 del D.M. 01 febbraio 1986, che la comunicazione fra un autosalone di superficie maggiore di 400 mq ed un'autorimessa di servizio debba avvenire tramite filtro a prova di fumo.

**Parere della Direzione Regionale**

Si trasmette il quesito formulato dallo studio professionale XXX relativo agli argomenti in oggetto, esprimendo, per quanto di competenza, il parere di questa ufficio.

Contenitori distributori mobili di carburante

Si ritiene l'argomento correttamente chiarito dalla nota ministeriale prot. P1202-P1324/4113 del 31.03.2008. A ciò si aggiunge che l'eventuale autorizzazione da parte degli enti locali dipende dalla legislazione regionale che, nel caso della Lombardia (L.R. n.24 del 5.10.2004 e DGR 11.02.2005 n.7/20635), non sembra fare differenze tra le diverse tipologie di installazione.

Autosaloni

Viene illustrato il caso di un autosalone di superficie > 400 mq e numero di auto < 30, comunicante con un'autorimessa di servizio con capienza < 40 autovetture, chiedendo quali siano le modalità di comunicazione ammesse.

Si ritengono condivisibili per il caso specifico le considerazioni dello studio professionale.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

**Parere dello Studio Professionale**

I quesiti che Vi sottopongo riguardano:

- Depositi di gasolio per autotrazione in contenitori - distributori rimovibili.
- Autosaloni

Premetto che mi rivolgo a questa Direzione Regionale in quanto da funzionari, anche dello stesso Comando, ho ricevuto pareri contrastanti.

Depositi di gasolio per autotrazione, uso privato, in contenitori - distributori rimovibili, destinati all'attività di autotrasporto

Alla luce di quanto, da questa Direzione, menzionato nelle Lettere, prot 2587/VII/2/1 del 17/11/03 e lettera di rettifica, prot. 4907 del 12/12/03, alcuni funzionari ritengono che detti contenitori - distributori rimovibili siano integralmente da considerare come punto 18 dell'elenco allegato al DM 12/02/82<sup>1</sup>, quindi soggetti anche alla legge regionale 05/10/04 n° 24 e relativi regolamenti, per cui oltre al C.P.I. devono essere in possesso di autorizzazione amministrativa comunale e relativo collaudo, da parte di apposita commissione.

Altri funzionari ritengono che, dal punto di vista della sicurezza, non vi sia alcuna differenza tra quelli usati dagli autotrasportatori e quelli per i rifornimenti a mezzi non abilitati alla circolazione su strada, per cui varrebbe quanto previsto nella Circolare del 09/03/98, prot. P322/4113, cioè che tali attrezzature le si debbano considerare come semplici depositi, quindi attività 15, confermato anche dal titolo del D.M. 12/09/03, ove sono chiaramente indicati come depositi,

---

<sup>1</sup> Leggasi "16/02/82". N.d.R.

con la variante che lo stesso D.M. al comma 2 dell'art. 4, dice che il riferimento alle disposizioni vigenti in materia di impianti, att. 18, si applicano solo ai fini della periodicità delle visite di rinnovo del C.P.I. e per la durata oraria del servizio.

Saloni di esposizione a servizio di concessionarie di vendita autovetture - Comunicazione tra salone e autorimessa di servizio

La lettera circolare, prot. P 584/4108 del 25/03/97, chiarisce che i saloni di esposizione, quando aventi superficie superiore a mq. 400, rientrano nelle attività di cui al punto 87 dell'elenco allegato al D.M. 16/02/82. Dice anche che la normativa tecnica da applicare è quella prevista dal D.M. 01/02/86, quando la presenza di autoveicoli è superiore a 30, mentre, se inferiore, si devono applicare i normali criteri di prevenzione incendi

Questa lettera ha dato adito ad interpretazioni diverse.

Nel caso specifico si tratta di ditte concessionarie di vendita di autovetture, dotato di salone di esposizione, avente superficie maggiore di mq. 400 e capienza di 10/15 autovetture, collegato ad un'autorimessa di servizio con capienza inferiore a 40 autovetture.

Il chiarimento riguarda il come può essere realizzata la comunicazione tra salone e autorimessa.

Se si considera il salone come attività 87 a tutti gli effetti, farebbe testo solo la superficie e non la presenza delle autovetture, per cui la seconda parte delle succitata lettera circolare non avrebbe senso. Per di più la comunicazione tra autorimessa e salone, in osservanza al D.M. 01/02/86, punto 3.5, sarebbe possibile solo attraverso locale filtro fumo, tenendo presente anche il punto 3.4.1. (strutture REI 180) e ove necessario, il punto 3.1, II° capoverso (Impianto di spegnimento automatico).

Tuttavia se si considera la superficie solo funzionale alla condizione di assoggettabilità alla richiesta di C.P.I., nel caso in esame, salone con superficie sup. a mq. 400 e numero di autovetture inferiore a 30, in applicazione dei normali criteri di prevenzione incendi, considerando i due locali a destinazione similare (depositi di autoveicoli con ridotta presenza di persone), assimilabili a due comparti di un autorimessa, sembrerebbe fattibile proteggere la comunicazione tra i due locali con porta REI 120.

Queste diverse interpretazioni generano problemi, non solo ai fini applicativi delle normative vigenti, ma possono implicare aggravati economici ai titolari delle attività interessate.

Confidando nella Vs. disponibilità e cortesia, in attesa di responso, colgo l'occasione per porgere distinti saluti.